

COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Rep./Racc. n.

Area Scuola Educazione Cultura e Sport

Servizio Sport

OGGETTO: Incarico professionale allo studio d'ingegneria civile dott. Ing. Mario Smrekar per Interventi di verifica delle strutture principali ai fini del rilascio del certificato di idoneità statica periodico per lo Stadio Nereo Rocco.

Premesso che nell'ambito della programmazione delle Opere Pubbliche dell'Ente, assumono rilievo gli interventi diretti all'adeguamento e alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato all'impiantistica sportiva e tra questi quelli afferenti allo stadio comunale "Nereo Rocco";

che nei programmi dell'Amministrazione Comunale c'è la volontà di prevedere la verifica delle strutture principali ai fini del rilascio del certificato di idoneità statica periodico per lo Stadio Nereo Rocco;

rilevato che è necessario ottemperare a quanto previsto dal D.M 18 marzo 1996 (S.O.G.U. n. 85 dell'11/04/1996) "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005 (G.U. n. 150 del 30/06/2005);

visto quanto sopra e considerato che all'interno degli uffici tecnici del Comune di Trieste non vi sono le professionalità necessarie per redigere tali atti, il Direttore Area Scuola Educazione Cultura e Sport - Servizio Sport ha disposto di avvalersi di professionista esterno per lo svolgimento dell'incarico di cui in oggetto. A tal proposito è stato individuato l'ing. Mario Smrekar di Trieste, scala G. G. Winckelmann 9;

visto l'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 6.9.2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni;

tutto ciò premesso e considerato:

tra il **COMUNE di TRIESTE** – rappresentato dal Direttore di Area Scuola Educazione Cultura e Sport, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D. L.vo. n. 267 dd. 18/08/2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e l'ing. Mario Smrekar di Trieste, scala G. G. Winckelmann n. 9 cod. fisc. SMR MRA 51T02 L424M - iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste al n. 1451, nonché iscritto negli elenchi dei professionisti antincendio con il codice TS01451/00185 - in seguito denominato "Professionista";

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Trieste affida al professionista che accetta, l'incarico professionale per interventi di verifica delle strutture principali ai fini del rilascio del certificato di idoneità statica periodico per lo Stadio Nereo Rocco.

Art. 2) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista incaricato, con la firma del presente disciplinare, resta obbligato:

- 1) Al rilascio di un certificato di idoneità statica con validità 1 anno (12 mesi) in attesa dell'esecuzione delle operazioni e lavorazioni necessarie al rilascio del certificato di idoneità statica periodica della validità di dieci anni.
- 2) Al rilascio di un certificato di idoneità statica periodico della validità di dieci anni che avverrà a seguito dell'esecuzione delle attività previste dal piano di manutenzione dell'impianto.

Art. 3) TEMPI DI CONSEGNA DELLE FASI PROGETTUALI

Il presente incarico è vincolante per il Professionista all'atto della sottoscrizione del presente schema di contratto, mentre assumerà valore vincolante per l'Amministrazione comunale dopo l'avvenuta registrazione della determinazione di affidamento del presente incarico e di approvazione del presente schema di contratto.

L'incarico di cui all'art. 2 dovrà essere portato a termine:

1. con la consegna del certificato di idoneità statica con validità 1 anno (dodici mesi) entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente incarico;
2. con la consegna del certificato di idoneità statica periodico della validità di dieci anni che avverrà entro sette giorni dalla conclusione dei lavori e dalle attività previste dal piano di manutenzione dell'impianto;

Art. 4) COLLABORATORI

Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri oggetti, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

L'Amministrazione comunale sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista, è tenuto a dare preventiva

comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.

Per quanto riguarda il costo dell'assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti, il professionista dichiara di averne tenuto debitamente conto.

Art. 5) PENALITÀ

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale di cui al successivo articolo, l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

a. nell'ipotesi di ritardata esecuzione della prestazione prevista dal presente contratto all'art. 2.1 la percentuale dello 0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell'onorario per ciascun giorno di ritardo della prestazione oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza.

b. nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2.2 da un minimo di Euro 50,00.- (cinquanta/00) ad un massimo di Euro 500,00.- (cinquecento/00) in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (diecipercento) del corrispettivo professionale.

Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Art. 6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 12, il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;

b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.

In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Art. 7) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 8) RECESSO

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del Committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita e del 25% del corrispettivo previsto per l'attività non ancora eseguita.

Il professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Art. 9) INCOMPATIBILITÀ

Per il professionista, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Qualora il professionista, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al committente ed ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 con particolare riguardo all'art. 53 commi 7, 8 e 10 relativamente al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza che dovrà essere richiesto dal professionista e consegnato all'Amministrazione comunale.

Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 10) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il professionista venisse a conoscenza.

Inoltre il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto che, a conclusione dell'incarico, rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

Art. 11) ONORARIO E PAGAMENTI

Il compenso complessivo per lo svolgimento dell'incarico viene calcolato, ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, in ragione dell'importanza dell'opera. In ogni caso la misura del compenso viene individuata indicando, da parte del professionista, per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

L'importo per l'incarico risultante dal preventivo allegata sub "A" al presente contratto, redatto sulla base dell'importo per l'esecuzione dei lavori, ritenuta adeguata dal committente e sottoscritta dal professionista, è di:

ONORARIO	€ 5.300,00
INARCASSA	€ 212,00
IVA	€ 1.212,64
TOTALE	€ 6.724,64

La liquidazione del compenso professionale di cui trattasi verrà effettuata:

- alla consegna del certificato di idoneità statica con validità 1 anno (dodici mesi)

ONORARIO	€ 2.500,00
INARCASSA	€ 100,00
IVA	€ 572,00
TOTALE	€ 3.172,00

- alla consegna del certificato di idoneità statica periodico della validità di dieci anni

ONORARIO	€ 2.800,00
INARCASSA	€ 112,00
IVA	€ 640,64
TOTALE	€ 3.552,64

Il pagamento avrà luogo entro 30 giorni dalla liquidazione disposta in presenza dei relativi presupposti di esigibilità del credito.

I pagamenti verranno effettuati con accredito sul conto corrente indicato al successivo articolo, con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

Art. 12) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente atto, tra il professionista e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere

inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: **IT64W0306902222100000001664** che il professionista ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto.

Il soggetto delegato ad operare sul suddetto conto corrente dedicato è il professionista incaricato le cui generalità sono riportate nelle premesse del presente atto.

Eventuali modifiche comunicate dal professionista in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto aggiuntivo costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 13) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, della Legge, il professionista ha stipulato con la Compagnia di assicurazioni Società Generali Assicurazioni.

La polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale n. **282856814** con decorrenza dal 31/12/2017 al 31/12/2018 per un massimale di € **1.000.000,00**.

La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 4.

Art. 14) OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il professionista è tenuto ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 dd. 24.05.2018, immediatamente eseguibile e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

Art. 15) CONTROVERSIE

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla

competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

Art. 16) SORVEGLIANZA

La sorveglianza sui lavori sarà istituzionalmente esercitata dall'Ufficio Coordinamento e Sicurezza dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport.

Art. 17) RINVIO

Per quanto non esplicito nel presente atto si fa riferimento alla vigente normativa in materia nonché alle leggi in materia di Lavori Pubblici.

Art. 18) ELEZIONE DEL DOMICILIO

Al fine del presente incarico il professionista dichiara di avere il domicilio fiscale in Scala G.G. Winckelmann n. 9 a Trieste, presso il quale elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio.

Art. 19) SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico del professionista.

ART 20) CLAUSOLE FISCALI

Il valore presunto del presente atto è di Euro 6.724,64. Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Fatto in un unico originale, con un allegato, letto, approvato e sottoscritto.

Trieste,

Il Professionista

Il Direttore dell'Area Scuola Educazione Cultura e Sport-
Servizio Sport

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, il professionista dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 e 18.

Il Professionista

Il Direttore dell'Area Scuola Educazione Cultura e Sport -
Servizio Sport

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy"), e successive modifiche e integrazioni, e dell'art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuto il Comune di Trieste. Il Titolare del trattamento è il Comune di Trieste, nella persona del Dirigente Dott. Fabio Lorenzut per il trattamento dei dati di competenza della struttura in intestazione. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è in fase di nomina.

I dati personali da Lei forniti sono necessari per l'esecuzione di una funzione connessa all'esercizio di pubblici poteri inerenti le funzioni amministrative relative ai servizi dell'edilizia privata e residenziale pubblica, del paesaggio, di rilascio attestazioni di idoneità alloggiative, prevenzione incendi e per tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti nei settori indicati.

Qualora vi sia l'intenzione di trattare ulteriormente i dati personali, per una finalità diversa da quella indicata sopra, prima di tale ulteriore trattamento si fornirà successiva informazione in merito.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dall'Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, I suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Si informa, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad altri enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge. Per quest'ultimo caso i destinatari individuati sono Questure, Soprintendenza, Esatto Spa, Agenzia delle Entrate, Azienda per i Servizi Sanitari, Procura della Repubblica, Init Srl, Ministeri e relativi Enti territorialmente competenti. I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o a organizzazioni internazionali.

Il Comune di Trieste non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. La comunicazione dei dati personali costituisce un obbligo legale, pertanto nel caso non vengono forniti non sarà possibile dare corso alla trattamento per le finalità richieste.

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- c) ottenere la limitazione del trattamento;
- d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Trieste, all'indirizzo postale della sede legale o all'indirizzo mail comune.trieste@certgov.fvg.it

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l'informativa che precede.

Trieste,

Firma _____

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENZUT FABIO

CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E

DATA FIRMA: 07/08/2018 10:37:55

IMPRONTA: 71AFE622CD297746420DFD939CE4DA07D634516B4B5B346DB7C35D23649BAE70
D634516B4B5B346DB7C35D23649BAE70E797DF9FA1F7E7E7D465B1746D4D4DB9
E797DF9FA1F7E7E7D465B1746D4D4DB995FA46BB58F8EC8339EC991DF5179CF8
95FA46BB58F8EC8339EC991DF5179CF8B42D696B393616F8DD425FD6520B33F3